

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO AUTONOMO

(ADOTTATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165
ART. 7, COMMA 6 E SS.MM.II.)

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. - Finalità ed ambito di applicazione	pag. 2
Art. 2. - Definizioni	pag. 2
Art. 3. - Indicazioni preliminari per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo	pag. 2
Art. 4. - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	pag. 3

CAPO II - ATTIVAZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA

Art. 5. - Richiesta	pag. 3
Art. 6. - Pubblico avviso	pag. 4
Art. 7. - Nomina della Commissione	pag. 4
Art. 8. - Svolgimento della procedura comparativa	pag. 5

CAPO III - CONFERIMENTO DELL'INCARICO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO

Art. 9. - Assegnazione incarico e stipula contratto	pag. 5
Art. 10. - Compenso e modalità di pagamento	pag. 6
Art. 11. - Rinnovo e proroga	pag. 6

CAPO IV - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 12. - Obbligo pubblicazione atti procedimento e contratti	pag. 7
--	--------

CAPO V - CASI DI ESCLUSIONE DI APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 13. - Esclusioni	pag. 7
Art. 14. - Disposizioni transitorie e finali	pag. 7

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. - Finalità ed ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6 e successive modifiche ed integrazioni e disciplina i presupposti di legittimità, le modalità di conferimento, il regime di pubblicità e gli aspetti privatistici relativi ai contratti di lavoro autonomo gestiti da ARES.

Il regolamento si applica altresì alle procedure di reclutamento unificate assegnate dall'Assessorato alla Sanità ad ARES per le Aziende del SSR.

2. Le Aziende di cui al punto 1 stipulano con i professionisti contratti di prestazione d'opera libero-professionale, di cui agli articoli 2222 e ss. e 2230 e ss. del codice civile.

Art. 2. - Definizioni.

1. Per prestazione d'opera libero-professionale si intende un rapporto di lavoro autonomo con le seguenti caratteristiche:

a) la prestazione professionale deve essere svolta dal professionista in maniera totalmente autonoma, senza vincoli di subordinazione e senza necessità di inserimento nell'organizzazione aziendale. Non è ammesso il ricorso alla presente tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni ordinarie che comportino l'utilizzo dei soggetti incaricati quali lavoratori subordinati. Il divieto di cui sopra sussiste anche per quanto concerne la stipula di contratti di lavoro autonomo che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

b) l'attività oggetto dell'incarico deve essere svolta in un preciso arco temporale, preventivamente definito in sede di progettazione dell'attività stessa;

c) Il professionista contraente deve essere in possesso di competenze tecniche di grado elevato con rilevanti esperienze nel settore di riferimento; si prescinde dal requisito della comprovata laurea e specializzazione universitaria nei casi previsti alla lett. d) del citato art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

d) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi contrattuali pattuiti, il professionista utilizza mezzi e strumenti propri, sotto la sua personale responsabilità;

e) Restano comunque ferme eventuali disposizioni speciali in materia di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 3. - Indicazioni preliminari per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo.

1. ARES Sardegna può conferire gli incarichi esterni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, nell'osservanza dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

2. Per le attività delegate dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità nell'ambito dei progetti finanziati, ARES Sardegna svolge in maniera centralizzata l'espletamento delle procedure di selezione in argomento, anche per conto delle Aziende del SSR;

3. La SC Ricerca e Selezione del Personale per le Aziende del SSR, di ARES Sardegna, è la struttura deputata all'espletamento delle procedure comparative, disciplinate dal presente regolamento.

Art. 4 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. Gli obblighi di condotta previsti nel *Codice di comportamento dei pubblici dipendenti*, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 e ss.mm.ii., per quanto compatibili con le modalità di svolgimento degli incarichi, sono estesi a tutti i professionisti incaricati a norma del presente regolamento. La presente disposizione è richiamata nei singoli contratti individuali;
2. All'atto della sottoscrizione del contratto, lo stesso deve contenere il riferimento al link di rinvio al sito web aziendale in cui è stato pubblicato il Codice di cui sopra, oppure al contratto può essere allegata copia cartacea dello stesso Codice.

Capo II

ATTIVAZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA

Art. 5. - Richiesta.

1. La richiesta di attivazione della procedura comparativa, finalizzata all'individuazione della figura professionale necessaria per lo svolgimento delle attività progettate, deve pervenire alla struttura preposta, di cui all'art. 3, punto 3, del presente regolamento, redatta nei seguenti termini:
 - a) dichiarazione rilasciata dalla competente struttura dell'Azienda richiedente circa il preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, per le finalità dell'attività progettata;
 - b) oggetto dettagliato dell'incarico da conferire;
 - c) precisa indicazione della figura professionale da reclutare, che dovrà essere esperta e dotata di comprovata specializzazione anche universitaria nel settore di interesse, fatti salvi i casi eccezionali, espressamente contemplati dalla norma, in cui si può prescindere dalla formazione universitaria;
 - d) numero delle unità richieste per singolo profilo professionale. Nel caso in cui per le finalità progettuali si debba ricorrere a figure professionali diverse, dovrà essere utilizzato un modello di richiesta per ciascun profilo professionale da ricercare e selezionare;
 - e) indicazione dei requisiti specifici che la figura professionale richiesta deve possedere, come ad esempio: tipologia di laurea, di specializzazione, l'eventuale possesso di master o di dottorato di ricerca, nonché il particolare tipo di esperienza professionale maturata nel settore specifico di riferimento, con eventuale specifica indicazione di un periodo minimo di esperienza acquisita;
 - f) obiettivi da assegnare al professionista, in funzione dei quali vengono definiti la durata dell'incarico ed il compenso;
 - g) durata dell'incarico;
 - h) ammontare del finanziamento destinato a sostenere il costo per il personale richiesto. Il compenso da corrispondere al professionista, fissato per l'intera durata dell'incarico, viene stabilito al lordo degli eventuali oneri a carico del datore di lavoro e dell'IVA, se dovuta;
 - i) fonte del finanziamento: Ministero, Regione, Unione Europea, Fondazione privata, fondi del proprio Bilancio

interno aziendale o altra fattispecie;

j) indicazione della codifica con cui il predetto finanziamento è stato appositamente accantonato e registrato nel Bilancio aziendale;

k) indicazione della Struttura aziendale di riferimento, competente per la materia oggetto dell'incarico, nonché il nome del Responsabile scientifico del progetto/programma stesso.

Art. 6. - Pubblico avviso.

1. Nell'avviso di selezione, indetto con determinazione dirigenziale adottata dalla struttura competente, da pubblicare nel sito *web* di ARES Sardegna, alla sezione *Bandi di concorso e selezione*, di norma per 10 giorni consecutivi, sono riportati gli elementi essenziali desunti dalla richiesta di attivazione della procedura comparativa, così come indicati in dettaglio nel precedente Art. 5;
2. Nel medesimo avviso può prevedersi, quale ulteriore criterio di valutazione, un eventuale colloquio, esame o altra prova, scritta o pratica, ritenuta necessaria per una più accurata valutazione della rispondenza delle conoscenze e dell'esperienza professionale possedute dal candidato, per le finalità del progetto/programma. In tale evenienza, ai candidati è garantito un preavviso di almeno dieci giorni prima dell'espletamento delle prove;
3. Le modalità di presentazione delle candidature avverranno mediante iscrizione *online* al sito: <https://ares-sardegna.iscrizioneconcorsi.it/>;
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di modificare, integrare, prorogare, sospendere, revocare l'avviso pubblico e/o di riaprire e/o assegnare nuovi termini in qualunque momento, qualora ricorrano motivi legittimi o per ragioni di pubblico interesse o qualora sopravvengano disposizioni di legge, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto o possano elevare obiezioni di sorta;

Art. 7. - Nomina della Commissione.

1. Le candidature pervenute in relazione alle singole procedure comparative, vengono valutate da un'apposita Commissione esaminatrice, nominata dalla Direzione Generale di Ares Sardegna;
2. Per i procedimenti che coinvolgono due o più Aziende del SSR, la Commissione esaminatrice è costituita da un Presidente, di norma coincidente con il Responsabile scientifico del progetto/programma, da due Componenti esperti nel settore oggetto dell'incarico, scelti tra il personale dipendente del SSR;
3. La predetta Commissione, infine, viene completata mediante la nomina di un Segretario, scelto fra il personale amministrativo dipendente, di norma inquadrato nell'Area dei Funzionari del CCNL Comparto sanità, in servizio presso la SC Ricerca e Selezione del Personale per le Aziende del SSR di ARES.
4. ARES provvede quindi a predisporre la determinazione di nomina della Commissione, in relazione alla procedura comparativa di riferimento, e di ammissione dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall'avviso, accertando inoltre l'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei singoli Componenti.

Art. 8. - Svolgimento della procedura comparativa.

1. La Commissione esaminatrice, in relazione alle fasi attinenti alla procedura comparativa, provvede alla valutazione dei *curricula*, delle eventuali prove ed all'attribuzione dei conseguenti punteggi ai candidati ritenuti idonei. Il Segretario provvede contestualmente alla puntuale redazione del verbale inerente alle singole fasi dei lavori svolti dalla Commissione;
2. Nel verbale conclusivo dei lavori viene riportata la graduatoria finale degli idonei. In caso di parità di punteggio precede il candidato di più giovane età;
3. ARES provvede infine a redigere la determinazione dirigenziale di presa d'atto della graduatoria finale, accertando inoltre la regolare pubblicazione sul proprio sito degli atti inerenti alla procedura comparativa.

CAPO III

CONFERIMENTO DELL'INCARICO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO

Art. 9. - Assegnazione incarico e stipula contratto.

1. L'assegnazione dell'incarico avviene secondo l'ordine di merito. Lo scorrimento della graduatoria è ammesso esclusivamente nel caso di rinuncia del vincitore o di risoluzione del rapporto di lavoro prima del raggiungimento degli obiettivi dello stesso; in tal caso, al solo fine del completamento delle attività previste e con riproporzionamento del compenso;
2. La mancata sottoscrizione del contratto nel termine indicato dall'amministrazione, al momento della richiesta della disponibilità dell'idoneo, comporta la decadenza dal diritto alla stipulazione del contratto;
3. Acquisita la disponibilità all'accettazione dell'incarico, ARES Sardegna trasmette il nominativo del professionista all'Azienda utilizzatrice, affinché provveda alla stipula del contratto individuale di lavoro autonomo;
4. In sede di conferimento dell'incarico, il professionista dovrà dichiarare, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con l'Azienda utilizzatrice, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 e ss.mm.ii. - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*
5. Tale dichiarazione, corredata del documento di identità personale in corso di validità, andrà a far parte integrante e sostanziale del contratto stesso;
6. Il citato contratto individuale di lavoro autonomo deve sempre indicare espressamente i seguenti punti:
 - a) la tipologia di contratto;
 - b) l'oggetto della prestazione, specificando gli obiettivi o i risultati da raggiungere e lo specifico cronoprogramma di consegna dei lavori pattuiti;
 - c) l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, così come previsto all'atto della richiesta e indicato all'atto dell'indizione della procedura;
 - d) la durata del contratto con le date di decorrenza e di termine per l'espletamento delle attività previste;
 - e) le facoltà di recesso delle parti e le clausole risarcitorie;
 - f) le altre penali eventualmente previste per ritardi o inadempimenti;
 - g) il rinvio al presente regolamento;
7. Successivamente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo, lo stesso viene

repertoriato nei registri ufficiali dell'Azienda utilizzatrice.

Art. 10. - Compenso e modalità di pagamento.

1. Il compenso lordo del lavoratore autonomo, determinato all'atto della richiesta iniziale, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro pattuito ed eseguito e al grado di specializzazione richiesto;
2. Tale compenso inoltre è comprensivo degli eventuali costi pattuiti posti a carico del professionista durante e/o nell'ambito delle prestazioni ed attività oggetto della prestazione;
3. In ogni caso, il compenso del professionista, per le prestazioni regolate dal presente atto, è determinato nell'importo massimo annuale di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali e di IVA se dovuta;
4. Il Dirigente della struttura, che si avvale della prestazione di lavoro autonomo, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, anche in relazione alle fasi di sviluppo. Accerta inoltre la coerenza del risultato conseguito rispetto agli obiettivi del progetto ed all'incarico conferito, avendo cura di redigere periodicamente una relazione dettagliata, rispetto agli obiettivi raggiunti, che deve accompagnare l'emissione della fattura elettronica, ai fini della relativa liquidazione e pagamento;
5. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente della struttura può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può chiedere all'Amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento dandone comunicazione formale al professionista ed al Servizio Amministrativo competente;
6. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente conformi o soddisfacenti, il Dirigente della Struttura può chiedere al soggetto incaricato di integrarli entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione in percentuale delle attività prestate, può richiedere all'Amministrazione che si proceda alla liquidazione parziale corrispondente del compenso originariamente stabilito ed alla risoluzione del contratto ai sensi del precedente punto 5;
7. Nel caso di mancato o parziale adempimento per fatti non imputabili al lavoratore autonomo non sono applicabili penali; in ogni caso il contratto si conclude alla scadenza prevista e il pagamento è comunque effettuato in proporzione alle attività effettivamente realizzate.

Art. 11. - Rinnovo e proroga

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.ii.mm., non è ammesso il rinnovo dei contratti di lavoro autonomo;
2. L'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale al solo fine di completare l'attività e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Capo IV
PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art. 12. - Obbligo pubblicazione atti procedimento e contratti.

1. A norma del D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, ARES Sardegna, in fase di espletamento della procedura comparativa, è tenuta a pubblicare sul proprio sito web gli atti afferenti al procedimento stesso: determina di indizione della procedura, ivi compreso avviso pubblico e relativi allegati, esiti della procedura comparativa (graduatoria di merito);
2. L'Azienda utilizzatrice della figura professionale individuata, in qualità di datore di lavoro, è tenuta all'inserimento sul portale PerlaPA del Dipartimento della Funzione Pubblica, dei dati riguardanti i contratti individuali di lavoro autonomo stipulati, unitamente agli allegati curricula nonché a pubblicare in Amministrazione Trasparente dei propri siti aziendali gli elenchi dei lavoratori autonomi contrattualizzati; tale pubblicazione è condizione di efficacia per la liquidazione dei relativi compensi.

Capo V
CASI DI ESCLUSIONE DI APPLICABILITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 13. - Esclusioni.

1. Sono esenti dalla disciplina di cui al presente Regolamento i componenti degli organismi di controllo e dei nuclei di valutazione, nonché i membri degli organismi di cui all'art. 1, comma 5 della Legge 144 del 17 Maggio 1999 - Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici e altri incarichi previsti e disciplinati da leggi speciali.

Art.14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo disciplinati dal codice civile.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le procedure indette dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione. In caso di normativa sopravvenuta, saranno disapplicate le disposizioni divenute incompatibili.